

LE REGOLE DELL'UNIVERSITÀ

UN CONFLITTO LATENTE DA EVITARE

di GIOVANNI PASCUZZI

Una delle novità introdotte nella bozza di statuto dell'Università di Trento è contenuta nell'articolo 13. Tale norma prevede un'inedita procedura per dirimere i dissensi che dovessero sorgere tra organi centrali dell'ateneo. Sono circa venti le ipotesi nelle quali atti importantissimi potranno essere emanati solo se tra gli organi — ossia rettore, presidente del cda, intero cda, senato accademico — sarà raggiunta un'intesa (nello statuto vigente sono solo quattro). Non interessa qui discutere del modo (poco felice) ipotizzato per dirimere questi conflitti. Conviene riflettere sulle ragioni che hanno portato all'introduzione di tale norma.

Nel nostro ordinamento ci sono due modelli di università. Le università statali che hanno un cda composto in prevalenza di interni all'ateneo con un rettore eletto dal corpo accademico e titolare della rappresentanza legale (la riforma Gelmini ha cambiato poco questo paradigma). Poi ci sono le cosiddette università private che, invece, hanno un cda composto di esterni che nomina il rettore e il cui presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Norma di attuazione e bozza di statuto prevedono per la nostra università un regime che mutua un po' dell'uno e po' dell'altro. A Trento il cda sarà di esterni (tranne il rettore: modello B), ma il rettore sarà eletto e avrà la rappresentanza legale (modello A) anche se alcuni atti dovranno essere firmati dal presidente del cda (modello B).

I due modelli rispondono a filosofie diverse. Il primo attinge all'idea di autonomia dell'università. Il secondo premia la logica aziendalistica. Attraverso l'intesa si cerca di propiziare la convivenza delle due impostazioni.

La scelta operata produrrà un conflitto latente tra senato e rettore (eletti), da un lato, e consiglio di amministrazione e suo presidente (esterni), dall'altro. Si aggiunga poi che per rettore e presidente del cda è previsto il vaglio delle candidature. Si desidera, cioè, che nei due posti chiave siedano soggetti di grande spessore che potrebbero già solo per questo entrare in conflitto. Riservare gli atti a rilevanza esterna alla firma ora dell'uno ora dell'altro, oltre a intaccare il principio dell'unicità della rappresentanza legale, potrebbe quindi diventare la miccia utile a far esplodere conflitti a catena.

È opportuno un simile quadro? Sarebbe saggio apportare alla bozza le modifiche necessarie a depotenziare per quanto possibile i problemi, ad esempio introducendo un regime più puntuale delle competenze. Dopo occorrerà pacatamente pensare a migliorare la norma di attuazione, anche in ragione delle molte incongruenze in essa contenute, dovute ai tanti rimaneggiamenti susseguitisi. Il tutto valorizzando la partecipazione (in questi mesi inspiegabilmente penalizzata), senza la quale nessun modello può davvero funzionare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

